



AcM

STATUTO  
E  
REGOLAMENTO

DELLA

ACCADEMIA DI MEDICINA  
DI TORINO

Iscritto il 21 dicembre 2005 al n. 355 del Registro  
delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino

# **STATUTO**

## *dell'ACCADEMIA di MEDICINA*

### *di TORINO*

#### *Art. 1*

L'Accademia di Medicina di Torino ha sede in Torino, via Po 18. Si propone lo studio e la promozione della conoscenza delle scienze mediche ed affini, organizza e patrocina conferenze, convegni, seminari, congressi e corsi di aggiornamento; istituisce premi e borse di studio anche per conto di altri Enti o Associazioni; pubblica una rivista su cui vengono riportate le relazioni dei Soci o degli Studiosi invitati. Dispone di un'Aula Magna, di una Biblioteca aperta al pubblico, di locali di rappresentanza e di un sito web informatico a disposizione dei Soci.

Le entrate dell'Accademia sono costituite, oltreché dagli interessi del capitale di sua proprietà, dalle quote dei soci, le quali sono determinate dal Regolamento, e da elargizioni di persone e di enti pubblici.

#### *Art. 2*

L'Accademia è composta da:

- 120 Soci Ordinari
- 30 Soci Onorari
- 30 Soci Corrispondenti
- Soci già Ordinari
- Soci Emeriti
- Soci Benemeriti

Le tre ultime categorie non prevedono limiti numerici.

### *Art. 3*

I Soci Ordinari sono eletti fra i cittadini italiani residenti nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta che, per le loro competenze, possano contribuire attivamente ai lavori dell'Accademia. Possono adire alle cariche sociali e partecipare alle votazioni per le elezioni dei Soci e delle cariche sociali, per l'approvazione delle relazioni del Presidente e del bilancio. Dopo anni di attiva appartenenza all'Accademia, i Soci Ordinari possono essere nominati Emeriti conservando tutti i diritti ed i doveri dei Soci Ordinari, ma senza essere computati nel numero previsto dall'Art. 2.

Ai Soci Ordinari spetta il diritto di voto.

### *Art. 4*

I Soci Onorari sono scelti dall'Ufficio di Presidenza fra personalità italiane o straniere particolarmente distintesi nelle scienze oggetto delle finalità dell'Accademia.

Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto.

### *Art. 5*

I Soci Corrispondenti sono eletti fra studiosi e cultori italiani o stranieri delle discipline mediche, biologiche e storiche che contribuiscano o siano interessati all'attività dell'Accademia.

Ai Soci Corrispondenti non spetta il diritto di voto.

### *Art. 6*

I Soci già Ordinari sono i Soci Ordinari che per ragioni diverse ritengono di non poter partecipare all'attività dell'Accademia.

Nei casi di mancata partecipazione non giustificata per un intero anno alle riunioni dell'Accademia, i Soci Ordinari possono essere trasferiti in tale categoria dall'Ufficio di Presidenza.

Ai Soci già Ordinari non spetta il diritto di voto.

### *Art. 7*

I Soci Emeriti, scelti dall'Ufficio di Presidenza, sono gli ex Presidenti e i Soci Ordinari che abbiano acquisito particolari benemerienze scientifiche e associative.

Ai Soci Emeriti spetta il diritto di voto.

### *Art. 8*

I Soci Benemeriti, scelti dall'Ufficio di Presidenza, sono coloro che con elargizioni o altre iniziative abbiano contribuito a dare lustro e decoro all'Accademia o ne abbiano promosso le attività.

Ai Soci Benemeriti non spetta il diritto di voto.

### *Art. 9*

Le nomine dei Soci Ordinari, Onorari e Corrispondenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Le nomine dei Soci di cui agli Art. 6, 7 e 8 sono comunicate in Assemblea.

### *Art. 10*

L'Accademia è diretta da un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un vice Presidente, un Segretario Generale, due Consiglieri, un Amministratore ed un Bibliotecario, tutti scelti fra i Soci.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti fra i Soci Ordinari e la loro nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Tutti gli altri membri sono nominati dal Presidente. L'Ufficio di Presidenza dura in carica due anni. I membri eletti sono rieleggibili per un solo biennio ed i membri nominati sono rinnovabili per un solo biennio nelle rispettive funzioni.

Le competenze dell'Ufficio di Presidenza e dei suoi membri, le modalità di operatività e di convocazione verranno disciplinate in apposito Regolamento.

### *Art. 11*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, indice e presiede le riunioni, sottoscrive ogni atto ufficiale dell'Accademia, nomina le Commissioni ed in generale le cariche per le quali non sia diversamente previsto dallo Statuto, comunica all'Assemblea le principali decisioni dell'Ufficio di Presidenza. In particolare, tiene i rapporti con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali inviando l'annuale relazione, con le Autorità Regionali e Locali e ogni altra Autorità istituzionale, con le istituzioni culturali e scientifiche. Il vice Presidente coadiuva e supplisce il Presidente in ogni sua incombenza. La funzione di Direttore Responsabile della Rivista compete al Segretario Generale. I componenti l'Ufficio di Presidenza collaborano con il Presidente alla programmazione ed alla gestione delle diverse incombenze e attività dell'Accademia.



### *Art. 12*

Per l'elezione dei Soci di ogni categoria è necessario che il Presidente annunci e convochi un'Assemblea a tale scopo con specifico Ordine del Giorno indicante il numero dei posti vacanti. La convocazione per i Soci aventi diritto al voto avviene secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento. L'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto (Soci Ordinari ed Emeriti), convocata dal Presidente o su richiesta di un decimo dei Soci, ex articolo 20, comma 2 del C.C., è valida in prima convocazione se sono presenti più del 50% di essi, in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. È ammessa la votazione per delega personalizzata ad un altro socio avente diritto di voto ed ogni Socio non può disporre di più di due deleghe. L'elezione dei Soci avviene a scrutinio segreto e con maggioranza semplice dei votanti.

Risultano eletti i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

### *Art. 13*

Le proposte a Socio Ordinario, Onorario e Corrispondente sono presentate da due Soci Ordinari all'Ufficio di Presidenza per gli opportuni adempimenti.

### *Art. 14*

I Soci sono in obbligo di conformarsi allo Statuto ed al Regolamento interno e di cooperare con contributi culturali, organizzativi o promozionali al buon andamento delle attività. Possono essere sospesi o revocati dall'Ufficio di Presidenza per gravi motivi che abbiano compromesso il prestigio dell'Accademia.

### *Art. 15*

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni anno finanziario l'Assemblea nomina, fra i suoi membri, cinque Revisori dei conti dei quali tre effettivi e due supplenti. Il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea corredati dalla relazione dei Revisori.

### *Art. 16*

Le norme per il funzionamento dell'Accademia sono riportate nel Regolamento approvato dai Soci previa presentazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

### *Art. 17*

L'Accademia assolve i propri compiti istituzionali e si dà i propri ordinamenti in modo autonomo, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente.

### *Art. 18*

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere prese in considerazione e discusse soltanto in un'Assemblea appositamente annunciata e indetta.

Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze di legge come da articolo 21 del C.C.

### *Art. 19*

Le somme in denaro, i beni mobili e le attrezzature presenti presso l'Accademia non sono alienabili se non con il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza. Per gli atti di ordinaria amministrazione (aventi ad oggetto beni mobili) quali acquisti, vendite, accettazione di donazioni, permuta ovvero per interventi di gestione, ristrutturazione, migliorie è necessario il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza.

### *Art. 20*

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le norme di legge in materia.